

## DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE

Seduta del 27/02/2007

**Atto n.**

**OGGETTO:** Approvazione del disciplinare per gli accordi volontari da stipulare tra la Provincia di Biella, i Comuni del Biellese e CORDAR ENERGIA s.r.l., finalizzati al risparmio energetico e alla incentivazione alla produzione di energia da fonti alternative.

### LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il protocollo, adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza conferenza delle parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, impegna l'Italia a ridurre le proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012.

In considerazione dei predetti impegni il CIPE, con deliberazione 19 novembre 1998, n. 137, ha approvato le "linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" fissando gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Poiché in occasione della conferenza nazionale energia e ambiente tenutasi a Roma nel mese di novembre 1998, le rappresentanze delle istituzioni, delle forze economiche e sociali, dell'associazionismo ambientalista e dei consumatori hanno siglato il patto per l'energia e l'ambiente, impegnandosi a promuovere uno o più accordi volontari settoriali e territoriali al fine di realizzare gli obiettivi fissati in materia di politica energetica e di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

In considerazione del fatto che gli accordi volontari, richiamati dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 2, comma 203 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", prevedono la possibilità di attivare nuove tipologie negoziali, in tal modo favorendo la flessibilità degli strumenti predetti in ragione delle concrete necessità, anche al fine di accelerare il processo di sviluppo territoriale.

Poiché, come sottolineato nel citato patto nazionale per l'energia e l'ambiente, gli accordi volontari, costituiscono uno strumento di politica ambientale diretto a:

- cogliere e sfruttare le capacità di azione e le risorse esistenti nel sistema economico per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo, sulla base di azioni concordate e dimensionate sulle potenzialità di intervento reali dei soggetti coinvolti a determinate condizioni;
- cogliere e sfruttare le specificità territoriali degli enti coinvolti, ricercando soluzioni maggiormente aderenti alle problematiche esistenti, con la conseguente ottimizzazione dell'azione rispetto agli obiettivi perseguiti;
- instaurare un rapporto di collaborazione stabile tra attori pubblici ed economici, aumentando il grado di accettabilità sociale degli interventi da realizzare;

- favorire e promuovere politiche di concertazione permanente tra i diversi soggetti coinvolti, consentendo la realizzazione degli interventi anche attraverso il sostegno pubblico sia in termini economico-finanziari sia attraverso il superamento delle barriere territoriali ed amministrative che possono ostacolare o rallentare le realizzazioni impiantistiche.

## PRESO ATTO CHE

Il PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE, approvato con D.C.R. della Regione Piemonte n. 351-3642 del 3 febbraio 2004, che in virtù del lungo processo di appropriazione da parte delle Regioni del governo della risorsa energetica del proprio territorio attraverso le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e 10, la rilevante riforma introdotta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul decentramento delle competenze amministrative dello Stato, ha consentito alla Regione Piemonte di orientare le proprie scelte territoriali, di intervenire non solo nel campo del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili ma degli assetti energetici nei settori della produzione, del trasporto e della distribuzione, di armonizzare nei provvedimenti concreti le diverse politiche, di inserire gli obiettivi energetici nel quadro dello sviluppo sostenibile quale configurato dalla Comunità europea e degli impegni assunti a livello europeo e internazionale dal nostro Paese sulla riduzione delle emissioni climalteranti.

Il Protocollo di Torino, firmato il 05/06/2001 da tutti i Presidenti delle Regioni pone con forza l'accento su una strategia combinata che incide sulle diverse politiche tra le quali quella energetica diventa trasversale, individuando, quale punto di forza trainante, il piano energetico ambientale nei suoi obiettivi (le fonti rinnovabili e l'innovazione tecnologica, la razionalizzazione della produzione elettrica, la razionalizzazione dei consumi energetici, con particolare riguardo al settore civile anche attraverso l'introduzione della Certificazione Energetica).

Il Piano d'Azione per l'Energia (P.A.E.) della Provincia di Biella approvato con D.C.P. del 09/10/2006 n. 54, prevede che gli obiettivi principali dell'Amministrazione Provinciale debbano essere prevalentemente rivolti alla promozione e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia in modo da rispondere efficacemente agli obiettivi di contenimento e riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti, così come previsto dagli accordi internazionali e comunitari.

Con atto del Consiglio Provinciale n. 13 del 28/03/2006, come modificato dalla D.C.P. n. 31 del 12/06/2006, è stata approvata la costituzione della Società di capitali nella forma della Società a Responsabilità Limitata tra la Provincia di Biella e il CORDAR Imm. s.p.a , denominata "Cordar Energia s.r.l.".

La società denominata CORDAR ENERGIA S.r.l. ha per oggetto sociale le attività concernenti la razionale gestione delle risorse energetiche locali, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e per concretizzare le iniziative di ricerca finalizzate allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico a favore dei comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia di Biella e della Amministrazione Provinciale stessa.

CORDAR ENERGIA s.r.l. dalla data del 18/10/2006 è accreditata presso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ai sensi dell'art. 8 dei Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004 con funzioni di ESCO.

vi siano i presupposti per poter mettere in atto iniziative volte a creare le condizioni al contorno per uno sviluppo più competitivo del mercato dell'efficienza energetica, quali a titolo di esempio:

- il ricorso alla **certificazione energetica degli edifici**, quale strumento principe per diffondere una maggiore consapevolezza in materia di efficienza energetica, informando e formando al tempo stesso i cittadini, gli operatori e le istituzioni locali;
- la predisposizione di una attività di supporto e coordinamento affinché i regolamenti edilizi comunali incorporino clausole ed indicazioni relative a specifici interventi in materia di efficienza energetica con l'illustrazione delle relative modalità realizzative e gestionali;
- l'attivazione di campagne diagnostiche sulle tipologie edilizie individuate dall'art. 5 del DM 22/12/2006, volte a sensibilizzare i consumatori unitamente ai distributori e alle ESCO (società di servizi energetici) sulle reali opportunità di intervento e a dimostrare la redditività di tali azioni per mezzo di analisi costi-benefici, nonché creando nel contempo opportune basi conoscitive per la negoziazione di contratti di risultato nel campo dell'efficienza energetica;
- lo studio, la promozione e la successiva sperimentazione di contratti-tipo di TPF (Third Party Financing), di Performance Contracting o altre similari forme di investimento, destinati a settori specifici d'intervento, quali la gestione del servizio-energia e del riscaldamento negli edifici pubblici e privati, e volti a fornire opportune linee guida agli operatori e agli utenti finali;
- l'inserimento generalizzato nei capitolati di servizi energetici riguardanti la P.A. di clausole premianti il risparmio energetico in sede di valutazione dei progetti-offerta.

VISTI:

- Il D.Lgs. 16/03/1999 n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75).
- L'art. 53 della L.R. 26-4-2000 n. 44 che conferisce alle province funzioni amministrative in materia di controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale.
- L'art. 19 del D.Lgs.267/2000 che individua tra le funzioni amministrative di interesse provinciale la tutela e valorizzazione dell'ambiente (*comma 1 lettera a*) e la tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche (*comma 1 lettera b*).
- Il comma 2 del predetto art. 19 che prescrive che la provincia promuova e coordini attività, nonché realizzi opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
- Il D.M. 20-7-2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 2004, n. 205).
- Il D.M. 20-7-2004 "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° settembre 2004, n. 205).
- La L. 23/08/2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" (Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215).

- D.Lgs. 19-8-2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222, S.O.).
- Il D.M. 22-12-2006 “Modificazione del D.M. 20 luglio 2004, recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 2.)
- D.M. 22-12-2006 “Approvazione del programma di misure ed interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 2).
- D.Lgs. 29-12-2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007, n. 26, S.O).

Ritenuto che la Provincia di Biella possa farsi promotrice di accordi volontari, finalizzati ad individuare soluzioni razionali e praticabili sul territorio provinciale per quanto attiene la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati sia dal Piano d'Azione Energetico Provinciale che dal Piano Energetico Regionale.

Dato atto che l'attività previste nell'ambito degli accordi volontari oggetto del presente atto non comporteranno ulteriori aggravii per il bilancio economico-finanziario dell'Amministrazione Provinciale.

Dato atto che è stato espresso parere favorevole quale risulta apposto sulla scheda allegata alla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore Tutela Ambientale, Dr. Giorgio Saracco, per quanto attiene alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

## **DELIBERA**

1. Di Approvare il disciplinare per gli accordi volontari da stipulare tra la Provincia di Biella, i Comuni del Biellese e CORDAR ENERGIA s.r.l., finalizzati al risparmio energetico e alla incentivazione alla produzione di energia da fonti alternative , così come indicato nella versione aggiornata e coordinata contenuta nell'allegato 1 al presente provvedimento;
2. di demandare al Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura la predisposizione di tutte le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi proposti con la presente deliberazione.